

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COLOMBO SVEVO**, **MINUCCI Daria**, **FONTANA Giovanni Angelo**, **CONDORELLI**, **PINTO**, **ROBOL**, **COLOMBO**, **PERINA**, **GIAGU DEMARTINI**, **FONTANA Elio**, **DONATO**, **GRASSI BERTAZZI**, **MONTRESORI**, **PULLI**, **TANI**, **RABINO**, **CAPPUZZO**, **PARISI Francesco**, **COVIELLO** e **BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1992

Fondo per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole avviare l'istituzione dei centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale, al fine di introdurre sul territorio un servizio che si ponga come punto di riferimento per le donne ed i minori vittime di fatti di violenza.

La legge finanziaria per il 1992, in tabella A, ha previsto un apposito accantonamento, che con il presente disegno di legge viene utilizzato per la costituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, destinato esclusivamente alla istituzione dei centri di sostegno, la cui gestione dovrà rimanere a carico delle regioni o province

autonome e dei comuni ove gli stessi sono ubicati.

Le aree più idonee alla istituzione dei centri di sostegno sono individuate a cura della regione o provincia autonoma, nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia assistenziale. Le regioni stesse inoltreranno al Dipartimento per gli affari sociali le domande di contributo, accompagnandole con una relazione dalla quale risultino gli elementi di garanzia circa le possibilità di gestione, la continuità degli interventi e le tipologie e modalità degli interventi progettati.

Per far sì che non si creino disparità nella distribuzione territoriale dei centri di sostegno, la ripartizione del Fondo è stabilita

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è attuata in modo da garantirne l'istituzione in modo parallelo in aree del nord, del centro e del sud d'Italia.

La norma di copertura impegna l'accantonamento di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, previsto

nella legge finanziaria, tabella A, alla voce: «Interventi vari nel campo sociale, con la seguente specificazione: 9) Fondo da destinarsi ai comuni per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale».

È prevista la riutilizzazione nell'anno successivo delle somme non utilizzate nell'anno di riferimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il «Fondo per i centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale».

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente alla istituzione dei centri di sostegno di cui al comma 1, rimanendone la gestione a carico delle regioni o province autonome e dei comuni nel cui ambito territoriale i centri stessi sono ubicati.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome, nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia assistenziale, individuano le aree idonee all'ubicazione dei centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale e inoltrano le domande relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali.

3. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da una relazione che evidenzi le effettive possibilità di gestione dei centri, la garanzia della continuità degli interventi nonché la tipologia ed i metodi degli interventi stessi, motivandone, ove ricorra, l'urgenza dell'istituzione.

3. Con decreto del Ministro per gli affari sociali sono disciplinati i termini per l'inoltro delle domande di cui al comma 1 ed è stabilito il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, è ripartito annualmente tra le regioni e le province autonome in modo da salvaguar-

dare l'omogeneità della distribuzione territoriale dei centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale, garantendone l'istituzione parallela in comuni del nord, del centro e del sud dell'Italia.

2. Il Ministro per gli affari sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone con proprio decreto l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 4.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, è alimentato con lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale dello Stato 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo interamente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale, con la seguente specificazione: 9) Fondo da destinarsi ai comuni per l'istituzione di centri di sostegno per le vittime di maltrattamenti e violenza sessuale».

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.